

N. R.G. 81/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO

SEZIONE LAVORO

Nella causa iscritta al n. r.g. **81/2017** promossa ex art. 28 L. 300/70 da:

UIL SCUOLA LECCO;

CISL SCUOLA;

FLC CGIL;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti;

difesi dagli avv. Tommaso Giannini e Elena Preite;

RICORRENTI

contro

...omissis...

in persona del dirigente in carica;

difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato – di Milano;

RESISTENTE

Il Giudice dott. Giovanni Gatto,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/03/2017,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorso in oggetto risulta reclamare un comportamento antisindacale del convenuto che sembra configurato (v. paragrafi 18-19) in duplice condotta, in relazione all'art. 6 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009: 1) lesione di diritto d'informazione; 2) mancata attuazione della contrattazione integrativa; sembra però di comprendere, dal contenuto complessivo della parte discorsiva, in relazione alla specificazione delle conclusioni, che il riferimento sia soltanto alla violazione di cui al punto 2;

la parte convenuta controdeduce con varie argomentazioni, di seguito esposte.

I temi di causa vanno valutati come segue.

1) lesione di diritto d'informazione.

I ricorrenti illustrano nella premessa (pg. 2 p. 2) le materie che secondo detta norma contrattuale riguardano la "informazione preventiva annuale"; in realtà però



nella parte in 'fatto e diritto' nulla espongono in merito, apparendo detta descrizione relativa tutta al punto 2;

il convenuto eccepisce sul punto solo 'in fatto', illustrando le ragioni contingenti per cui detta informazione annuale non è stata attuata.

Ritiene questo giudice che: * dalle norme contrattuali citate da parte ricorrente non sembra sussistere specifico riferimento ad una procedura regolamentare e tassativa quanto a tale tema; ** di conseguenza, ed in ogni caso, non sembra che la mancata attuazione di tale informazione possa essere configurata come condotta antisindacale.

2) mancata attuazione della contrattazione integrativa.

In ordine a ciò risulta invece normativa specifica, e tassativa quanto a cadenze temporali, circa una procedura apposita (art. 6 di detto CCNL, commi 2-3 del punto 2); in riferimento a ciò, parte ricorrente deduce che tale procedura è mancata del tutto; parte convenuta allega soltanto che (solo) in data 8-3-17 è stata trasmessa la convocazione di rito alle parti sindacali (allegato 6);

appare quindi pacifico che sino a tale data nulla era stato attuato da parte dell'istituto scolastico in questione; tale data peraltro è successiva a quella del presente ricorso.

Circa l'ambito di diritto, stante il recepimento anche da parte convenuta di tale CCNL quale quello di riferimento, va in primo luogo ritenuto di dover soprassedere sul dubbio circa la attualità della efficacia temporale di esso;

quanto al merito, va ritenuto, in recepimento di quanto dedotto in proposito da parte ricorrente, che:

certamente tale omissione configura oggettivamente una condotta antisindacale; il requisito della 'attualità' della condotta va ritenuto configurato, a prescindere dalla attivazione dell'istituto in data 8-3-13, trattandosi di momento temporale oggettivamente tardivo, in relazione ai tempi disciplinati dalle suddette fonti normative.

Conclusioni.

Il ricorso deve essere quindi accolto, limitatamente al tema sub 2.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, come da dispositivo.

P. Q. M.

- 1) dichiara la condotta antisindacale della parte convenuta realizzatasi in violazione della procedura di cui all'art. 6 del CCNL in oggetto, commi 2-3 del punto 2; conseguentemente condanna parte convenuta ad ogni adempimento utile a tale attuazione, nei tempi immediati possibili e consentiti;
- 2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori.

Lecco, 16-3-17



Si comunichi alle parti.

Il Giudice
dott. Giovanni Gatto

